CONTRATTO

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE, IN CAPO AI COMUNI, AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di ottobre

TRA

Il Comune di Settimo San Pietro (C.F. 80004000925 – Sede Piazza Pertini n. 1) in persona del Responsabile dell'Area Socio Culturale Giuliana Casu,

Ε

L'A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) - con sede in viale Poetto n. 312 Cagliari, C.F. 00468120928 rappresentata legalmente dal Presidente Dott.ssa Anna Paola Randazzo.

PREMESSO

- Che con DGR n. 8/16 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono state disciplinate le attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione ivi comprese le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione da erogarsi in regime residenziale e semiresidenziale per le quali individua altresì il livello di compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti e/o dei Comuni, per la componente sociale degli interventi erogati secondo quanto disposto dal DPCM del 29.11.2001;
- Che la L.R. n.10/2006 stabilisce all'art.8 che per l'erogazione delle suddette prestazioni le ASL definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private accreditate;
- Che ai sensi del comma 2 art.3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei contratti, definiti ai sensi dell'art.8 della medesima Legge Regionale;
- Che con Allegato 1 alla Delib. G.R. 37/12 del 06.09.2011 si è emanato lo "Schema tipo di contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale e socio sanitaria" tra ASL e Struttura accreditata, ai sensi delle norme regionali sopra richiamate;
- Che con Delib.G.R. 47/25 del 14.11.2013 e successiva Delib.G.R. 49/37 del 26.11.2013 si è provveduto alla "definizione delle modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di persone non autosufficienti e non abbienti", con Delib.G.R. 49/38 del 26.11.2013 si è provveduto alla "approvazione accordo ANCI-Regione Sardegna Azioni di integrazione socio sanitaria". Tutto questo in applicazione dell'art.5 comma 2

- e dell'art. 27 della L.R. n.23/2005, della Delib.G.R.19/1 del 2008 e del DPCM del 29.11.2001;
- Che il Comune di Settimo San Pietro intende avvalersi di servizi socio sanitari di riabilitazione globale residenziali e/o semiresidenziali a favore di soggetti non autosufficienti, propri amministrati, facenti capo alla propria competenza ai sensi delle normative vigenti richiamate al cpv precedente;
- Che nell'osservanza di tali disposizioni intende avvalersi dei servizi erogati dall'A.I.A.S., legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con Determinazione R.A.S. n. 711 DEL 28.07.2021.

Tutto ciò premesso e concordato, tra il Comune di Settimo San Pietro e l'A.I.A.S. si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del Contratto.

Il presente Contratto ha per oggetto l'acquisizione di prestazioni di assistenza sociosanitaria di riabilitazione globale in regime residenziale o semiresidenziale, da erogarsi con le modalità ed i tempi individuati secondo le procedure di cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 2 - Modalità operative di cui alle DGR 30/15 e 49/37 del 2013.

Comune e A.I.A.S. si impegnano reciprocamente col presente contratto al rispetto di quanto disposto dalle DGR 30/15 e 49/37 del 2013. In particolare si impegnano al rispetto ed all'applicazione delle "modalità" operative in esse descritte, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Fatturazione e pagamenti.

Fermo restando quanto previsto alla DGR 49/37 del 2013, le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe omnicomprensive predeterminate dalla DGR 9/10 del 22.02.2011. Con il presente contratto il Comune si fa carico della "Quota sociale",così come determinata ai sensi della DGR 9/10 del 22.02.2011, nel rispetto delle stesse DGR 49/37 e 49/38 del 2013.

L'A.I.A.S. provvederà ad inviare mensilmente al Comune i riepiloghi delle prestazioni sociosanitarie erogate. Tali riepiloghi indicheranno il numero delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, per regime di erogazione, nonché l'elenco nominativo dei pazienti indicante il numero di presenze giornaliere e la tipologia di prestazioni erogate.

Il Comune competente entro 60 giorni dal ricevimento della fattura relativa alla "quota sociale", previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente. Qualora il Comune non ottemperasse entro i termini qui stabiliti, saranno applicati gli interessi secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 192 del 09.11.2012.

Art. 4 - Controlli da parte del Comune.

Il Comune titolare del presente contratto, attraverso il proprio servizio sociale, ha la facoltà di effettuare periodiche visite presso la Struttura e di verificare le condizioni generali dell'utente e la regolarità dell'assistenza erogata, limitatamente all'aspetto sociale della stessa. Ha, inoltre, la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia richiamate in premessa.

Art. 5 - Efficacia e validità del contratto.

Il presente contratto ha efficacia e validità dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022.

Art. 6 - Tracciabilità.

Pena la nullità del contratto, l'A.I.A.S. si obbliga a comunicare al Comune, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - Registrazione e regime fiscale.

Il presente contratto, composto di n. 3 pagine e stipulato in modalità digitale, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR N. 642 del 16.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II della tariffa allegata al DPR n. 131 del 26.04.1986.Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 19 del DPR n. 633/72.

L'A.I.A.S. ed il Comune richiamano espressamente col presente contratto gli articoli 18 e 19 dell'all.1 alla DGR 37/12 del 2011.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto.	
Il Responsabile dell'Area Socio Culturale	
Giuliana Casu	
Il Legale Rappresentante dell'A.IA.S.	
Dott.ssa Anna Paola Randazzo	

Documento firmato digitalmente